Sentenza n. 24/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi	CIRILLO	Presidente
Maristella	FILOMENA	Giudice
Maria Gabriella	DODARO	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **9284** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. n. **18631, 21852, 21853, 21854** resi dall'agente contabile Agenzia delle entrate – Agente della riscossione della Provincia di Matera per gli esercizi finanziari 2019 e 2021, depositati presso la Segreteria della Sezione in data 25/11/2020 (quanto al conto n. 18631) e 16/08/2022 (quanto ai conti nn. 21852, 21853 e 21854).

promosso nei confronti di

Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la provincia di Matera, CF. e P.IVA 13756881002, non costituita nel presente giudizio.

- Udito nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che concludeva come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione unificata di deferimento** n. 162/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall'agente contabile Agenzia delle entrate – agente per la riscossione per la Provincia di Matera per gli esercizi 2019 e 2021 per come in epigrafe indicato.

2. Il Magistrato istruttore – constatato che i conti risultavano tutti regolarmente firmati e parificati - rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti poiché non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione, trattandosi di rapporti non ancora esauriti in quanto l'agente contabile può proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto in ragione tanto del disposto di cui all'art. 1, commi 684-687, L. 190/2014 (vigente fino al 7 agosto 2024) quanto del disposto di cui al successivo art. 1 co. 253 L. 197/2022. Il Magistrato istruttore ha evidenziato che tale circostanza non consente l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei conti ed è, perciò, preclusiva della procedibilità del giudizio di conto. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità dei conti giudiziali n. 18631, 21852, 21853 e 21854, previa fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell'art. 147 c.g.c..

3. Con **decreto presidenziale** del 5 novembre 2025 – comunicato a mezzo PEC all'agente contabile in data 21 novembre 2025 – è stata fissata per la discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 14 aprile 2026, e con separato decreto è stato nominato il giudice relatore.

4. L'agente contabile non si è costituito nel presente giudizio.

5. All' **udienza del 14 aprile 2026,** il Pubblico Ministero ha chiesto l'improcedibilità dei conti concordando con la relazione del giudice istruttore e il giudizio è stato riservato per la decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue in punto di **diritto**.

6.1 Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio l'**improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

Inoltre, in ipotesi di conti resi dall'Agente della riscossione, deve considerarsi se i conti sono improcedibili alla luce della specifica normativa esistente in materia (i.e. art. 1, commi 684-687 L. 190/2014 e ss.mm.ii., di cui di seguito più diffusamente sarà detto) ed alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di appello (cfr. Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n.

79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui, qualora non sia scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione - trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione e l'ente che si affida all'agente per la riscossione delle proprie imposte - "*una pronuncia del giudice contabile potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione*", in quanto solo da quel momento potrà aversi un quadro compiuto della "*situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile*" (sent. Prima Sez. Centrale Appello n. 73/2017 cit).

6.2 I conti in esame sono stati tutti regolarmente firmati dall'agente contabile e muniti del visto di regolarità amministrativo contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato, sicché sotto tale profilo devono ritenersi procedibili.

6.3 Quanto all'esame della procedibilità / improcedibilità dei conti relativamente alla proroga dei termini per la riscossione, deve farsi riferimento all'art. 10, comma 2 – ter del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del 2015 e dall'art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni che consentono all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto, e quindi inevitabilmente impediscono che "*le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili*" (sent. n. 73/2017 Prima Sez. Centrale Appello cit.). Analoghi

principi si ritrovano nelle proroghe dettate: **i) dall'art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172,** che ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente: " *le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021*"; **ii) dall'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018, come convertito ex lege n. 136 del 2018**, che ha nuovamente sostituito il primo periodo del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il seguente: "*Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026*»; **iii) dall'art. 1 c. 253 della L. 197/2022,** che ha apportato all'art. 1 della L. 190/2014 le seguenti modificazioni: a) Al comma 684, il primo periodo è sostituito dal seguente: " *le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000*

al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032".

Dall'esame dei conti oggetto di giudizio effettuato alla luce della sopra citata normativa emerge dunque che si tratta di rapporti non ancora definiti tra l'agente della riscossione e la Provincia di Matera, sicché una pronuncia del giudice contabile sul conto potrà essere resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto il conto dovrà essere valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed i versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Come evidenziato dalla Prima Sezione di Appello della Corte dei conti e sopra già riferito, infatti "*Solo in tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile*" (cfr. Sez. I App., sent. n. 79/2017).

Per mera completezza si evidenzia che non risulta temporalmente applicabile al caso in esame la disciplina di cui al D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che all'art. 3 ha previsto il discarico automatico ed anticipato per le quote affidate all'Agenzia delle entrate riscossione a decorrere dall'1 gennaio 2025. Il predetto Decreto ha inoltre previsto che per le quote affidate precedentemente (prima dell'1 gennaio 2025), il discarico avverrà secondo quanto previsto da

futuri provvedimenti attuativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà presentare un'apposita commissione, nominata con decreto del MEF, e ciò con una precisa cadenza temporale, ivi definita (il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024). Non essendo stati pubblicati, ad oggi, i decreti attuativi, la norma non può trovare dunque applicazione per le quote affidate all'Agenzia delle entrate prima dell'1 gennaio 2025.

Deve evidenziarsi, inoltre, che al fine di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e riscossione dei tributi è stato approvato il c.d. "Testo unico in materia di versamenti e riscossione", ossia il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, le cui disposizioni si applicheranno - per effetto della modifica disposta dall'art. 4, comma 4, del d.l. 200/2025, all'articolo 243, comma 1 del d.lgs.n. 33/2025 - a decorrere dal 1° gennaio 2027. L'articolo 215 del Testo Unico ha previsto peraltro che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024 si consoliderà il discarico programmato per masse storiche di carichi, recependo e stabilizzando nel nuovo corpo normativo unitario del d.lgs. n. 33/2025 l'assetto già introdotto dal d.lgs. n.110/2024: il discarico avverrà dunque secondo le modalità e tempistiche definite dai decreti attuativi adottati sulla base delle proposte della Commissione tecnica. In considerazione dei tempi di entrata in vigore delle nuove norme e della circostanze che nessun provvedimento attuativo sulle modalità e tempistiche di applicazione della nuova normativa per le quote affidate prima dell'1.1.2025 è stato ancora pubblicato, deve trovare quindi applicazione la citata previgente normativa

(art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.), con conseguente possibilità per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di continuare a riscuotere le quote oggetto dei conti giudiziali di cui al presente giudizio.

6.4 Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che per tutti i conti non si può procedere all'esame nel merito, non essendo essi discaricabili poiché si tratta di rapporti non ancora esauriti.

Pertanto, in ragione della persistente possibilità di continuare a riscuotere le imposte affidate all'agente contabile e relative a tutti i conti oggetto del presente giudizio, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

7. La complessità in diritto e la novità della questione dell'applicabilità del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul presente giudizio afferente ai conti iscritti ai nn. 18631, 21852, 21853 e 21854 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto;
- manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti al P.M.
- compensa le spese.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026

Il Giudice estensore — Il Presidente

(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO) — (Dott. Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2026

Il Funzionario responsabile

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente